

COMUNE DI SAN ZENONE AL LAMBRO

Città Metropolitana di Milano

Area Gestione e Pianificazione del Territorio

APPALTO MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

IL PROGETTISTA

Geom. Luca Delli Paoli

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Monica Stefania Volpe

Piazza Aldo Moro n. 2 - 20070 San Zenone al Lambro (MI) Tel. 0298870024 int. 7 - Email: tecnico@comune.sanzenoneallambro.mi.it C.F.: 84504020151 - P.I.: 05102380150

CAPO I - OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO DESCRIZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DEL SERVIZIO

ART. 1. OGGETTO DELL'APPALTO

- 1. Oggetto del presente appalto è la definizione e la regolazione dei rapporti e delle obbligazioni reciproche tra il Comune di San Zenone al Lambro e l'Appaltatore conseguenti all'affidamento del servizio di "*Manutenzione del verde pubblico*", comprensiva delle attività descritte nel presente Capitolato e nel Disciplinare Tecnico facente parte integrante della documentazione di gara.
- 2. L'esecuzione del servizio comprende tutte le lavorazioni e le forniture necessarie per l'esecuzione a perfetta regola d'arte in ogni loro dettaglio, compresa la formazione dell'area di cantiere mobile su strada e dismissione del cantiere ed il riordino della zona al termine della prestazione, per completare e rendere fruibili e sicure le aree oggetto di intervento.
- 3. Le aree oggetto del servizio sono evidenziate nelle tavole grafiche progettuali di localizzazione facenti parte integrante del presente progetto.
- 4. L'esecuzione del servizio è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

ART. 2. CARATTERE DEI SERVIZI, STANDARD E OBIETTIVI GENERALI DI GESTIONE

- 1. I servizi oggetto dell'affidamento dovranno essere gestiti perseguendo l'obiettivo di mantenere le aree a verde in perfetto stato di decoro, funzionalità e sicurezza. L'Appaltatore si impegna, pertanto, ad osservare scrupolosamente le prescrizioni tecnico-operative concordate e definite nell'allegato "Disciplinare Tecnico" e a dotarsi di un sistema di attrezzature e mezzi adeguato in relazione agli standard di servizio perseguiti.
- 2. L'attività dell'Appaltatore dovrà risultare principalmente orientata a sviluppare una completa ed integrata gestione del servizio di manutenzione delle aree a verde pubblico e prestazioni collegate, in direzione della loro ottimizzazione in un ambito di costante aggiornamento tecnico e gestionale.

ART. 3. AMMONTARE DELL'APPALTO

1. L'importo complessivo **QUINQUENNALE** dei servizi compresi nell'appalto, compensati a corpo soggetti a ribasso d'asta posto a base di gara, ammonta ad € **539.069,10** oltre agli oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenze, compensati a misura, pari a € 6.974,65 non soggetti a ribasso per complessivi € 546.043,75 oltre I.V.A.

2. L'importo è così suddiviso:

Importo a base di gara soggetto a ribasso:	Importo annuale
A) Servizio di manutenzione ordinaria programmata "a corpo". Manutenzione ordinaria del verde pubblico	
1) Anno 2023	€ 107.813,82
2) Anno 2024	€ 107.813,82
3) Anno 2025	€ 107.813,82
4) Anno 2026	€ 107.813,82
5) Anno 2027	€ 107.813,82
Sommano importi per il quinquennio importo A)	€ 539.069,10
B) Oneri per la sicurezza D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (non soggetti a ribasso)	
1) Anno 2023	€ 1.394,93
2) Anno 2024	€ 1.394,93
3) Anno 2025	€ 1.394,93
4) Anno 2026	€ 1.394,93
5) Anno 2027	€ 1.394,93
Sommano importi per il quinquennio importo B)	€ 6.974,65
SOMMANO IMPORTI A) + B) oltre I.V.A.	€ 546.043,75

3. L'esecuzione degli interventi di cui al punto B) verrà compensata a misura su indicazione della Direzione dell'Esecuzione del Servizio; il computo è contenuto nel D.V.R.I. facente parte integrante del presente appalto.

- 4. L'esecuzione degli interventi di cui al punto A) verrà compensata a corpo al netto dello sconto offerto in sede di gara, aumentato dell'importo degli oneri per la sicurezza da interferenza nel cantiere importo B), di cui al combinato disposto degli articoli 95 e 23 comma 16 del D.Lgs. 50/2016 e dell'allegato XV punto 4.1.4, del D.Lgs. n. 81/2008 e successivo D.L. n. 106/2009, non soggetti a ribasso, ai sensi all'art. 100 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
- 5. Si precisa per l'esecuzione delle lavorazioni di cui sopra sono da intendersi compresi anche i trasporti alle discariche autorizzate dei materiali di rifiuto ed i relativi oneri.
- 6. Gli operatori economici partecipanti alla gara d'appalto dovranno indicare espressamente nella propria offerta economica gli oneri di sicurezza aziendali richiesti ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la verifica di congruità dell'offerta.
- 7. Per il periodo di validità del contratto il Comune si riserva, nel rispetto della propria programmazione e secondo le disponibilità di bilancio, di affidare all'appaltatore ulteriori interventi extra canone per un importo massimo, per i cinque anni del contratto, di € 70.500,00 I.V.A. inclusa secondo la propria facoltà programmatoria, a titolo indicativo, ma non esaustivo: potature e abbattimenti di essenze arboree, nuove piantumazioni, tali interventi aggiuntivi verranno compensati a misura e valutati sulla base dei prezzi riportati sul prezziario "Prezzi informativi per opere a verde Assoverde" ultima edizione disponibile, sui prezzi ivi riportati dovrà essere applicato il medesimo sconto offerto dall'operatore economico nell'offerta economica espressa in sede di gara.
- 8. L'effettiva esecuzione delle prestazioni di cui al comma 7, resta di esclusiva facoltà dell'Amministrazione Comunale nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio e della discrezionalità programmatoria del Comune senza che l'operatore economico abbia nulla a che pretendere in caso di mancata realizzazione. La suddivisione degli importi sotto riportati è puramente indicativa.

	tipologia servizio	Importo annuale	quinquennale	
C)	Servizi di manutenzione extra canone "a misura"			
	C1) Potature ed abbattimenti	€ 12.600,00	€ 63.000,00	
	C2) Integrazione patrimonio arboreo (fornitura essenze)	€ 1.500,00	€ 7.500,00	
		Sommano	€ 70.500,00	

- 9. Il corrispettivo del servizio (importo A+B) è pari a € € 539.069,10 oltre agli oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenze pari a € 6.974,65 non soggetti a ribasso, scaturenti dal D.U.V.R.I., per complessivi € 546.043,75 oltre I.V.A.
- 10. Tale importo sarà rideterminato in funzione del ribasso d'asta offerto in sede di gara da applicare sia sui servizi a corpo per la manutenzione programmata, sia per le prestazioni a misura (importo C) applicato sull'elenco prezzi di riferimento costituito dal Prezziario "Prezzi informativi per opere a verde Assoverde" ultima edizione disponibile.
- 11. Resta inteso che le economie derivanti dal ribasso d'asta per la parte "*a corpo*", potranno essere utilizzate a totale discrezione dell'Amministrazione Comunale, nell'ambito degli interventi extra canone computate "*a misura*".

ART. 4. MODALITA' DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

- 1. Il contratto è stipulato "a corpo" ai sensi dell'art. 59 comma 5-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per quanto attiene il servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico e "a misura" ai sensi dell'art. 59 comma 5-bis secondo periodo del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per quanto attiene l'eventuale esecuzione degli interventi extra canone, tali interventi aggiuntivi verranno valutati sulla base dei prezzi riportati sul prezziario "Prezzi informativi per opere a verde Assoverde" ultima edizione disponibile, sui prezzi ivi riportati dovrà essere applicato il medesimo sconto offerto dall'operatore economico nell'offerta economica espressa in sede di gara
- 2. L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alle quantità.
- 3. Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai prezzi unitari in elenco, utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al comma 4.
- 4. I prezzi unitari di cui al comma 3, ancorché senza valore negoziale ai fini dell'appalto e della determinazione dell'importo complessivo del servizio, sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'art. 106 comma 12

- del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e che siano estranee ai servizi già previsti nonché alle prestazioni in economia. Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso d'asta e ad essi si applica il disposto di cui all'art. 106 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
- 5. Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la Stazione Appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità, ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., i prezzi si intendono definitivamente accettati.

ART. 5. FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE PRESTAZIONI

- 1. La forma e le dimensioni delle prestazioni, oggetto dell'appalto, risultano dai documenti allegati al contratto, redatti in conformità alle norme UNI vigenti in materia. Per tutte le indicazioni di grandezza presenti sugli elaborati di progetto ci si dovrà attenere alla norma UNI 4546.
- 2. L'offerta deve essere formulata con riferimento alle lavorazioni soggette a ribasso e tenuto conto che gli importi devono essere espressi al netto degli oneri per la sicurezza ancorché la descrizione delle singole voci, in alcuni casi, possa comprendere riferimenti anche ai dispositivi per la sicurezza stessa.

ART. 6. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

1. L'appalto comprende la gestione del servizio di manutenzione ordinaria programmata e dell'eventuale manutenzione extra canone delle aree a verde pubblico così come meglio dettagliato nel "Disciplinare Tecnico" facente parte integrante del presente appalto. Le attività sono quelle di seguito espresse.

A) SERVIZI A CORPO

MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA:

- a. manutenzione tappeti erbosi e aree a verde come da cronoprogramma di massima Allegato B;
- b. falciatura/decespugliamento di cigli stradali, scarpate, fasce di rispetto attigue ai fossi;
- c. diserbo chimico selettivo in piazza Cattaneo e nel cimitero comunale;
- d. potatura e manutenzione siepi;
- e. spollonatura degli alberi;
- f. gestione e manutenzione ordinaria degli impianti d'irrigazione.

B) SERVIZI A MISURA EXTRA CANONE

MANUTENZIONE A RICHIESTA DEL COMUNE:

- a. potatura di essenze arboree;
- b. abbattimenti di essenze arboree:
- c. nuove piantumazioni;
- d. verifica di stabilità delle alberature.
- 2. La descrizione dettagliata di ciascuna attività, le modalità operative di esecuzione e gli standard prestazionali sono definiti nell'allegato "*Disciplinare Tecnico*" facente parte integrante del presente Capitolato e nel progetto/piano qualità offerto in sede di gara dall'appaltatore.
- 3. Le attività e le modalità operative e degli standard prestazionali definite nel "Disciplinare tecnico" potranno essere maggiormente precisate, comunque nel rispetto delle presenti prescrizioni, nel corso del periodo di valenza del contratto.
- 4. Le attività extra canone dovranno essere corredate da apposito Computo Metrico Estimativo redatto dall'appaltatore, su richiesta esplicita dell'Ufficio Comunale preposto, sulla base prezziario "*Prezzi informativi per opere a verde Assoverde*" ultima edizione disponibile, sui prezzi ivi riportati dovrà essere applicato uno sconto percentuale pari a quello offerto in sede di gara dall'operatore economico per le opere a corpo.
- 5. Sulla base dell'offerta tecnica verrà implementato il Censimento del verde predisposto dal Comune, ad oggi di livello 1, tramite eventuale mappatura del patrimonio arboreo e dei filari di siepi; il censimento delle essenze, qualora offerto in sede di offerta tecnica, dovrà riportare i dati per ogni essenza.
- 6. L'aggiudicatario è tenuto ad organizzare e tenere a disposizione una squadra minima d'intervento per la reperibilità serale, notturna e festiva limitata esclusivamente ad interventi di urgenza per la messa in sicurezza e per situazioni contingibili ed indifferibili (es. eventi metereologici).
- 7. In caso di interventi eseguiti per somma urgenza, le prestazioni saranno compensate secondo il prezziario di

riferimento senza applicare alcuna maggiorazione.

ART. 7. PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI

- 1. Le condizioni e modalità di esecuzione del servizio attinenti alla manutenzione ordinaria programmata sono svolti secondo un calendario predisposto dall'appaltatore nel rispetto delle indicazioni del presente Capitolato Speciale di Appalto, del "Disciplinare Tecnico", dal Cronoprogramma Allegato B e dell'offerta tecnica presentata in sede di gara.
- 2. Le parti si impegnano ad adottare, prima dell'inizio di ogni anno solare, un programma di interventi in cui siano aggiornati e definiti, nel rispetto di quanto contenuto nel presente Capitolato, gli obiettivi e gli interventi da realizzare nel corso dell'anno successivo con particolare riferimento agli interventi di manutenzione extra canone nel quale si evidenzino le necessità presenti sul territorio anche in riferimento ad eventuali situazioni emergenziali (es. abbattimenti essenze pericolose) in modo che l'Ufficio preposto possa programmare ed eventualmente inserire a bilancio gli importi necessari.
- 3. Il programma deve predefinire, in particolare, la data d'inizio e di conclusione di ognuna delle operazioni colturali mensili, nonché eventuali priorità nell'esecuzione dei servizi stessi. I termini di inizio del programma esecutivo potranno essere modificati dal Direttore del Servizio in relazione all'andamento meteo-climatico stagionale, restando vincolante la durata delle operazioni espressa in giorni naturali e consecutivi prevista dal programma, salve le sospensioni imposte dal Direttore del Servizio o accordate all'appaltatore dal Direttore dei Servizio per motivi meteorologici, dietro richiesta scritta dell'appaltatore stesso.
- 4. Eventuali variazioni al programma, relative alle zone di intervento o di altro tipo, dovranno essere comunicate all'appaltatore in forma scritta con almeno due giorni naturali e consecutivi di anticipo, salvo il verificarsi di eventi imprevisti od imprevedibili; in tal caso il Direttore del Servizio potrà impartire disposizioni anche verbali, ad effetto immediato, a cui l'appaltatore si obbliga a dar corso.
- 5. La Direzione del Servizio verificherà il regolare progresso delle prestazioni stabilite nel programma.

ART. 8. LUOGO DI LAVORO

Le prestazioni richieste dovranno essere eseguite sul territorio del Comune di San Zenone al Lambro, comprese le frazioni (Villabissone, Ceregallo e Santa Maria in Prato), nei parchi pubblici, nelle aree verdi di proprietà pubblica, lungo i cigli stradali e sulle scarpate di proprietà pubblica, lungo le piste ciclabili.

CAPO II - DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART. 9. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

- 1. Si procederà alla stipula del contratto, nella forma dell'atto pubblico amministrativo, solo se gli accertamenti posti in essere dall'Amministrazione Comunale tramite il sistema del D.U.R.C. ed inerenti la regolarità contributiva (INAL, INPS, CASSA EDILE) daranno esito positivo.
- 2. In caso di discordanza tra gli elaborati facenti parte del progetto, vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il servizio è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
- 3. In caso di norme del presente Capitolato Speciale di Appalto tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
- 4. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.

ART. 10. DOCUMENTI FACENTI PARTE DELL'APPALTO

- 1. Le lavorazioni dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte e nel rispetto dell'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dai seguenti documenti che, fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, per quanto non vengano ad esso materialmente allegati, ma depositati presso l'Ufficio Tecnico della Stazione Appaltante o dati per conosciuti:
 - le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari Ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione del

servizio;

- le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti territoriali, nella Regione, Provincia e Comune in cui si esegue il servizio oggetto dell'appalto;
- le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I., le tabelle CEI-UNEL, le altre norme tecniche ed i testi citati nel presente Capitolato;
- il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- Disciplinare Tecnico;
- Le tavole di individuazione degli interventi;
- l'elenco prezzi unitari, costituito Prezziario "Prezzi informativi per opere a verde Assoverde" ultima edizione disponibile";
- L'offerta tecnica presentata in sede di gara costituita da progetto tecnico organizzativo e l'offerta economica;
- D.U.V.R.I. di cui all'art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008;
- Schema di Contratto d'Appalto;
- 2. Le polizze di garanzia a norma di legge.
- 3. E' estraneo al contratto e non ne costituisce in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico delle prestazioni del servizio allegata al progetto, tale documento è stato redatto ai soli fini della determinazione del valore complessivo delle opere a corpo.
- 4. Per le prestazioni a corpo sono altresì estranee al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale, le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali, nonché i prezzi unitari delle stesse singole lavorazioni offerti dal concorrente in sede di gara, (se non come base di calcolo per la valutazione da parte dell'Appaltatore dello sconto offerto in sede di gara).
- 5. I documenti sopra elencati possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il Capitolato Speciale d'Appalto, il Disciplinare Tecnico, gli elaborati grafici individuanti le aree oggetto degli interventi e la Stima delle prestazioni del servizio, purché conservati dalla Stazione Appaltante e controfirmati dai contraenti.
- 6. Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'Appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla Stazione Appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.
- 7. Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'Appaltatore rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto Capitolato Speciale d'Appalto Computo Metrico Elaborati grafici.
- 8. Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione del Servizio.
- 9. L'Appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.

ART. 11. OSSERVANZA DEL CAPITOLATO E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE

- 1. L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e nel Capitolato Generale d'Appalto.
- 2. L'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni impartite dalle ATS, alle norme CEI, UNI, CNR.
- 3. Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 01/03/1991 e s.m.i. riguardanti i "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", alla legge 447/95 e s.m.i "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e relativi decreti attuativi, al D.M. 37/2008 e s.m.i. "Regolamento concernente ... attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici", al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" e alle altre norme vigenti in materia.
- 4. Ai sensi dell'art. 212, comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., l'esecutore del servizio di raccolta e trasporto di rifiuti deve possedere l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali:

- a) per le attività riconducibili alla gestione di rifiuti con codice C.E.R. 20.02.01 Sfalci d'erba e ramaglie ovvero per la Categoria 1, Classe F o superiore, relativamente all'esecuzione del servizio di sfalcio e diserbo, nonché del servizio di manutenzione e potatura alberi e arbusti;
- b) per la Categoria 1, Classe F o superiore, relativamente al servizio secondario di raccolta e trasporto a smaltimento, per conto della Stazione Appaltante, dei rifiuti derivanti dall'esecuzione dei servizi in oggetto, secondo la classificazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
- 5. Per quanto attiene l'utilizzo dei prodotti fitosanitari relativamente al servizio di diserbo si fa espresso riferimento a quanto espresso nel Disciplinare Tecnico e alle normative in esso contenute con particolare riguardo al D.Lgs. 214 del 19/08/2005 e s.m.i. nonché dei decreti ministeriali che disciplinano la lotta obbligatoria al fine di impedire l'introduzione e la diffusione degli organismi da quarantena e di proteggere i vegetali e la salute pubblica, e per quanto attiene la corretta gestione dei prodotti fitosanitari chimici (modalità di impiego, di conservazione, di stoccaggio e di smaltimento da parte dell'appaltatore) secondo quanto specificamente indicato nell'allegato VI del D.M. del 22/01/2014 e dal D.g.r. n. XI/5836 del 29/12/2021. Il personale che dovrà eseguire i trattamenti fitosanitari dovrà essere in possesso del certificato di abilitazione all'acquisto o all'utilizzo di prodotti fitosanitari ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 150 del 14/08/2012 e s.m.i.

ART. 12. FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

- 1. La Stazione Appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del D.Lgs. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del servizio.
- 2. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
- 3. Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, potrà partecipare a procedure di affidamento o subappalto ovvero eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita, fermo restando le condizioni dettate dall'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

ART. 13. RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO

- 1. Come previsto dall'art. 2 del D.M. 10/04/2000 n. 145 e s.m.i. l'Appaltatore deve eleggere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di Direzione del Servizio. Ove non abbia in tale luogo uffici propri, potrà eleggere domicilio presso gli uffici comunali o presso lo studio di un professionista. Tale domicilio dovrà essere comunicato per iscritto alla Stazione Appaltante, prima dalla stipula del contratto.
- 2. L'Appaltatore deve altresì comunicare, con i medesimi termini e modalità, il nominativo del proprio rappresentante, del quale, se diverso da quello che ha sottoscritto il contratto, è presentata procura speciale che gli conferisca i poteri per tutti gli adempimenti spettanti ad esso aggiudicatario e inerenti l'esecuzione del contratto.
- 3. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore del Servizio o dal Responsabile Unico del Procedimento a mani proprie dell'Appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta del servizio oppure presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1.
- 4. L'impresa appaltatrice dovrà proporre al Direttore dell'Esecuzione un proprio rappresentante che svolga le funzioni di direttore tecnico.
- 5. L'impresa appaltatrice dovrà inoltre affidare l'incarico di responsabile per la sicurezza ad un tecnico qualificato.
- 6. Prima o contestualmente al verbale di consegna del servizio, l'impresa appaltatrice dovrà trasmettere all'Amministrazione la nomina formale dei nominativi dei tecnici incaricati della direzione tecnica e della prevenzione infortuni, accompagnata dalla sottoscrizione di accettazione dell'incarico degli stessi tecnici.
- 7. Eventuali sostituzioni, temporanee e permanenti, del direttore tecnico devono essere tempestivamente notificate al Responsabile del Procedimento e al Direttore dell'Esecuzione del servizio, in forma scritta. Durante i periodi di ferie/malattia, l'impresa appaltatrice dovrà comunicare tempestivamente il nominativo del sostituto del direttore tecnico.

ART. 14. RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

- 1. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto nelle ipotesi previste dall'art. 108, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
- 2. Il contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile (clausola risolutiva espressa) nei casi previsti dall'art. 108, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ossia qualora:
 - a. nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - b. nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80;
 - c. (nel caso di ricorso al contratto di avvalimento) qualora le prestazioni oggetto del contratto di avvalimento non siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto in questione.
- 3. Il Responsabile dell'Esecuzione del Contratto o il Responsabile Unico del Procedimento, qualora accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, contesta gli addebiti all'affidatario, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile di commessa. Il R.U.P., acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni oppure scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, dichiara risolto il contratto. Tra le ipotesi di grave inadempimento si richiama quanto previsto nell'art. 39 "Penalità" ovvero nel caso di ripetute applicazioni di penalità per inadempienze.
- 4. Il contratto è altresì risolto ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile (risolubilità per inadempimento) previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 dello stesso Codice Civile qualora, al di fuori di quanto sopra previsto, l'esecuzione delle prestazioni ritardi rispetto alle previsioni del contratto per negligenza dell'affidatario.

In tale caso il R.U.P. assegna a quest'ultimo un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Più in generale si rimanda alle previsioni dell'art. 108 del codice dei contratti, per quanto compatibili con il presente affidamento.

- 5. Il contratto è risolto inoltre:
 - a) in caso di cessione, anche parziale, di contratto;
 - b) nel caso di mancanza della copertura assicurativa, che deve avere validità ed efficacia per tutta la durata del contratto;
 - c) in tutti i casi in cui le transazioni operate dall'aggiudicatario, riconducibili all'esecuzione del presente contratto, siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. (tranne quando ciò sia consentito dalla legge);
 - d) in caso di cessazione dell'attività, concordato preventivo, fallimento e altre procedure concorsuali, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'appaltatore;
 - e) in caso di ripetute applicazioni di penalità di cui all'art. 39, per gravi inadempienze, la cui gravità viene valutata a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale.
- 6. È comunque fatto salvo il diritto della Stazione Appaltante di richiedere il risarcimento dei danni subiti.
- 7. L'appaltatore assicura comunque la continuità del servizio, anche nel caso di anticipata risoluzione del contratto, fino al momento in cui la gestione sia svolta da altri.
- 8. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio (trasmesso via PEC) o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza delle prestazioni.
- 9. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore del Servizio e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza delle prestazioni e alla determinazione del relativo costo.
- 10. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione Appaltante, nel seguente modo:
 - a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo del servizio di completamento da eseguire

d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo del servizio posto a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato degli importi dei servizi extra canone regolarmente autorizzati dalla Stazione Appaltante o comunque approvati o accettati dalle parti, e l'ammontare lordo del servizio eseguito dall'appaltatore inadempiente medesimo;

- b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
 - l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento delle prestazioni e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
 - l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
 - l'eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della tardata ultimazione del servizio, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo, dei maggiori interessi per il finanziamento del servizio, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario

CAPO III - DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART. 15. CONSEGNA DEL SERVIZIO E CRONOPROGRAMMA

- 1. Divenuta efficace l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario.
- 2. La consegna delle aree per l'effettuazione del servizio viene effettuata, previa comunicazione all'appaltatore, nel giorno a tal fine stabilito, comunque entro i 15 giorni successivi alla stipulazione del contratto. Della consegna viene steso verbale che deve essere controfirmato dall'appaltatore; il servizio dovrà iniziare nello stesso giorno della consegna. Trascorso un termine massimo di sette giorni dalla consegna senza che l'Appaltatore abbia iniziato il servizio, l'Amministrazione ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida con conseguente incameramento della cauzione definitiva e salvo il diritto dell'Amministrazione di essere risarcita degli eventuali danni subiti.
- 3. L'Amministrazione si riserva di sottoporre all'appaltatore l'esecuzione anticipata del servizio, nelle more della stipulazione formale del contratto, previa preliminare richiesta all'appaltatore stesso e suo formale riscontro positivo, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, previa costituzione della garanzia definitiva e della polizza assicurativa (si rimanda ai relativi articoli del presente capitolato), salvo diverse indicazioni che provvederà tempestivamente a comunicare all'aggiudicatario. Quest'ultimo non potrà per questo avanzare eccezione alcuna o richieste di corrispettivi aggiuntivi non contemplati dal capitolato d'oneri e dall'offerta presentata in sede di gara
- 4. La consegna delle aree oggetto del servizio verrà effettuata previa notifica all'appaltatore del giorno e tale fine stabilito; verrà redatto un apposito verbale di consegna del servizio che dovrà essere controfirmato dall'appaltatore.
- 5. Contestualmente alla firma del verbale di consegna, l'appaltatore assumerà immediatamente tutte le obbligazioni derivanti dal contratto.
 - In caso di mancata firma da parte dell'appaltatore, l'Amministrazione avrà la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione definitiva, oltre al diritto di fare valere ogni ragione per eventuali danni subiti.
- 6. Alla scadenza del servizio verrà redatto un apposito verbale di ultimazione; il contratto non è rinnovabile, potrà essere altresì aggiornato e/o integrato in relazione alle sopravvenute esigenze di carattere tecnico, economico e gestionale.
- 7. Le parti si danno reciprocamente atto che qualsiasi modificazione ed integrazione del presente capitolato dovrà comunque essere disposta in coerenza con i contenuti dei Contratto di servizio, di cui il presente capitolato costituisce attuazione.
- 8. Per prestazioni difformi da quanto previsto dal presente capitolato, ed in particolare da quanto riportato all'art. 39, saranno applicate le penali indicate all'articolo stesso, oltre all'eventuale rimborso delle maggiori spese che dovessero essere sostenute dall'Amministrazione Comunale; le penali contabilizzate verranno detratte dalla fattura periodica presentata dall'Appaltatore successiva alla formalizzazione della penale.

9. Il servizio di manutenzione ordinaria del verde è da considerarsi ad ogni effetto attività di pubblico interesse. Pertanto, questo non potrà essere sospeso o abbandonato, salvo in casi di forza maggiore e comunque solamente dopo valutazioni espresse dal Direttore dell'Esecuzione Contratto.

ART. 16. INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

- 1. L'appalto in oggetto ha la **DURATA MASSIMA DI 5 (CINQUE) ANNI** a partire dalla data del verbale di consegna del servizio.
- 2. Nel caso in cui l'impresa non si renda reperibile o interrompa il servizio, oltre all'applicazione della penale prevista, l'Ente si riserva la possibilità di recedere dal contratto o fare effettuare il servizio da propria ditta di fiducia, con spese a carico dell'aggiudicatario.
- 3. L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di prorogare la scadenza del contratto, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per il periodo di tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente e comunque sino a sei mesi. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il Comune committente.

ART. 17. SOSPENSIONI E PROROGHE

Si applica quanto previsto all'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 per quanto compatibile.

ART. 18. INDEROGABILITA' DEI TERMINI DI ESECUZIONE

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio del servizio, della sua mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- a) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto;
- b) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
- c) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

ART. 19. RESPONSABILITA', COMPETENZE ED OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

- 1. Dalla data di affidamento, l'appaltatore sarà unico responsabile della gestione dei servizi oggetto del presente contratto.
- 2. L'appaltatore sarà pertanto unico responsabile dell'organizzazione delle attività imprenditoriali finalizzate all'erogazione del servizio affidato e di quanto ad esse connesso sotto il profilo tecnico, economico e finanziario, risultando l'attività della società improntata a criteri di efficienza, efficacia ed economicità.
- 3. Con riferimento al D.M. 63 del 10/03/2020 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 e s.m.i., sono adottati i Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui all'allegato 1 per i servizi relativi alla gestione e manutenzione del verde pubblico.
- 4. Secondo quanto previsto il sopra richiamato Decreto Ministeriale l'appaltatore dovrà prevedere l'esecuzione delle <u>seguenti attività così come meglio specificato nel "Disciplinare Tecnico"</u> facente parte integrante del presente Capitolato:
 - a) integrare e aggiornare il **censimento del verde** con informazioni e dati relativi al patrimonio arboreo oggetto dell'appalto nelle modalità eventualmente espresse nell'offerta tecnica;
 - b) elaborare un piano di manutenzione e gestione delle aree verdi oggetto di gara mirato a soddisfare le reali esigenze di intervento sul territorio e a condurre in modo sistematico ed organico le attività previste dal servizio, valorizzando il patrimonio verde attraverso l'adozione di tecniche, pratiche e prodotti efficaci e sostenibili per l'esecuzione delle attività di manutenzione e cura del verde e l'attuazione di iniziative di coinvolgimento e partecipazione della cittadinanza;
 - c) per quanto attiene l'eventuale fornitura di **prodotti per la gestione del verde pubblico** (materiale florovivaistico, prodotti fertilizzanti e impianti di irrigazione), le specie vegetali dovranno essere appartenenti alla flora italiana, coerenti con le caratteristiche ecologiche del sito d'impianto, di stato e qualità tali da garantirne l'attecchimento e la sopravvivenza, coltivate con tecniche di difesa fitosanitaria integrata e con impianti d'irrigazione dotati di sistemi atti a ridurre i consumi idrici;
 - d) per quanto attiene i **prodotti fertilizzanti** gli stessi dovranno contenere sostanze naturali e ammendanti compostati misti o verdi conformi al D.Lgs. 75/2010;

- e) per quanto attiene gli eventuali **nuovi impianti di irrigazione** gli stessi dovranno essere progettati al fine di ridurre il consumo idrico.
- 5. Per quanto attiene il Censimento del verde si sottolinea che il Comune di San Zenone al Lambro è ad oggi dotato del prescritto censimento di livello 1, l'aggiudicatario dovrà prevedere nell'offerta tecnica alla realizzazione di un censimento almeno di livello 2 redatto secondo le prescrizioni del sopra richiamato D.M. 63 del 10/03/2020 "Scheda B Censimento del verde" che dovrà essere completato e consegnato all'Ufficio Tecnico Comunale preposto entro e non oltre i 12 mesi dalla consegna del servizio, qualora offerto in sede di offerta tecnica .
- 6. In particolare, per effetto del presente Capitolato e per l'intera durata del contratto, l'appaltatore si impegna a:
 - a) mantenere in costanti condizioni di decoro i luoghi interessati al servizio;
 - b) osservare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, prevenzione degli infortuni;
 - c) dotarsi di attrezzature e mezzi idonei a garantire il regolare svolgimento dei servizi; l'appaltatore dovrà prima dell'inizio del servizio trasmettere all'Ufficio Tecnico l'elenco delle attrezzature, in proprietà o in piena disponibilità per l'esecuzione del servizio richiesto;
 - d) provvedere allo smaltimento e al recupero secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. del materiale di risulta:
 - e) il recupero e/o lo smaltimento dei materiali vegetali residuali e gli spogli, che restano di proprietà dell'impresa appaltatrice, in impianti opportunamente autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; l'impresa appaltatrice dovrà presentare, al Direttore dell'esecuzione del servizio, copia dei formulari di identificazione rifiuto debitamente controfirmati dall'impianto di destinazione, dai quali l'impresa appaltatrice risulti come produttrice dei rifiuti;
 - f) eseguire tutte le opere provvisorie e ad installare le eventuali segnalazioni diurne e notturne che si rendessero necessarie per garantire l'incolumità pubblica;
 - g) tenere sollevato e indenne il Comune da ogni e qualsiasi danno che possa derivare a terzi in dipendenza o conseguenza del presente Capitolato, assumendosi ogni responsabilità civile, penale e amministrativa;
 - h) approntare tutte le adeguate coperture assicurative in relazione alle attività di cui al contratto;
 - i) garantire al Comune l'accesso ai dati e alle informazioni relativi alla gestione dei servizi affidati ai fine di verificare e controllare l'attuazione del contratto;
 - j) costituire, prima della stipula del contratto e comunque prima dell'inizio del servizio ed attivare un'apposita sede operativa decentrata, completa di magazzino idoneo al ricovero dei mezzi d'opera e dei materiali per l'espletamento delle attività descritte nel presente Capitolato e nell'allegato "Disciplinare Tecnico", nell'ambito del Comune di San Zenone al Lambro o in comuni limitrofi ad una distanza tale da consentire all'impresa il regolare svolgimento delle attività oggetto del presente appalto dandone riscontro scritto all'Amministrazione Comunale;
 - k) in particolare l'appaltatore da atto che durante tutta la durata del contratto terrà conto delle clausole contrattuali previste dal D.M. 10/03/2020 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di seguito citati per punti:
 - 1. clausola sociale;
 - 2. sicurezza dei lavoratori;
 - 3. competenze tecniche e professionali;
 - 4. rapporto periodico;
 - 5. formazione continua del personale dell'appaltatore;
 - 6. piano della comunicazione;
 - 7. aggiornamento del censimento;
 - 8. reimpiego dei materiali organici residuali;
 - 9. rispetto della fauna;
 - 10. interventi meccanici;
 - 11. manutenzione del patrimonio arboreo e arbustivo;
 - 12. manutenzione delle superfici prative;
 - 13. prodotti fiotosanitari;
 - 14. attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari;
 - 15. prodotti fertilizzanti;
 - 16. monitoraggio degli impianti di irrigazione;

- 17. gestione dei rifiuti;
- 18. oli biodegradabili per la manutenzione delle macchine.

ART. 20. RESPONSABILITA', COMPETENZE ED OBBLIGHI DEL COMUNE

Costituiscono obblighi del Comune:

- a) il puntuale pagamento dei corrispettivi, secondo le modalità ed i termini di cui al successivo art. 26;
- b) il tempestivo riscontro alle comunicazioni dell'Appaltatore in ordine ad eventuali evenienze causate da attività, opere, provvedimenti del Comune, ovvero da inadempienze dello stesso ostative al buon espletamento dei servizi affidati ed al conseguimento degli standard di prestazione convenuti;
- c) la contestazione delle infrazioni alle disposizioni regolamentari, nonché l'adozione dei provvedimenti finalizzati al buon espletamento dei servizi su area pubblica o di uso pubblico;
- d) l'esecuzione di ogni atto ed adempimento e forma di collaborazione di sua competenza diretta o indiretta, per permettere l'eliminazione di quanto osti al conseguimento degli obiettivi ed al rispetto degli standard prestazionali previsti.

ART. 21. CLAUSOLA SOCIALE

- 1. Il personale deve essere inquadrato con contratti che rispettino integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni, ivi comprese le contribuzioni a carico del datore di lavoro relative ai fondi di previdenza, di assistenza sanitaria e a tutti gli enti bilaterali previsti nei CCNL citati. Ai sensi dell'art. 105, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'aggiudicatario è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, la verifica del rispetto del criterio è effettuata in fase di esecuzione del contratto.
- 2. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla Stazione Appaltante prima dell'inizio del servizio la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. La Stazione Appaltante richiederà per uno o più addetti al servizio, scelti casualmente, la presa in visione dei contratti individuali.

ART. 22. COMPETENZE TECNICHE E PROFESSIONALI

- 1. Il titolare o altro preposto facente parte dell'organico dell'impresa deve possedere la qualifica di manutentore del verde, ai sensi dello standard professionale e formativo definito dall'accordo in Conferenza Stato-Regioni del 22/02/2018 e il personale impiegato nell'esecuzione delle attività previste dal servizio di gestione del verde deve svolgere mansioni coerenti con le qualifiche professionali possedute.
- 2. In particolare, il personale impiegato per l'applicazione dei prodotti fitosanitari, deve possedere abilitazioni professionali attestanti la formazione tecnica adeguata e specifica costantemente aggiornata ai sensi del D.Lgs. 150 del 14/08/2012, del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari emanato con D.M. del 22/01/2014 e del D.g.r. n. XI/5836 del 29/12/2021 "Linee guida per l'attuazione in Lombardia del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari".

ART. 23. RAPPORTO PERIODICO

- 1. In base ai servizi richiamati nell'oggetto dell'appalto, l'aggiudicatario ogni anno deve presentare una relazione contenente la documentazione che dimostri il rispetto dei requisiti previsti di seguito per l'esecuzione delle attività come ad esempio registrazioni sulla formazione e aggiornamento professionale somministrati al personale (elenco partecipanti, test di verifica dell'apprendimento effettuati e risultati conseguiti), il piano della comunicazione, relazione sul reimpiego di materiali organici residuali generati dalle attività di manutenzione, relazione tecnica con descrizione delle attività previste per il rispetto della fauna, per l'esecuzione di interventi meccanici senza danneggiare la vegetazione circostante, per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari e dei prodotti per la cura del terreno, relazione sullo stato di funzionamento degli impianti di irrigazione e sulla gestione dei rifiuti, lista dei lubrificanti biodegradabili utilizzati per la manutenzione delle macchine e lista dei fornitori dalla quale si evince la provenienza del materiale florovivaistico acquistato.
- 2. L'appaltatore dovrà trasmettere via pec all'Ufficio Tecnico un rapporto periodico annuale che dimostri di ottemperare ai criteri coerenti con i servizi contemplati nell'oggetto dell'appalto richiamati di seguito e

- compresi nelle clausole contrattuali. L'inadempimento di tale impegno contrattuale è sottoposto a penale da parte della Stazione Appaltante.
- 3. Inoltre, l'Amministrazione si riserva di effettuare audit in situ o richiedere ulteriore idonea documentazione per verificare la veridicità delle informazioni rese.

ART. 24. FORMAZIONE CONTINUA

- 1. L'aggiudicatario deve effettuare l'aggiornamento periodico della formazione volto a migliorare le competenze dei dipendenti e la sostenibilità delle attività previste dal servizio relativa alla gestione delle risorse idriche ed energetiche, delle sostanze chimiche pericolose, e dei rifiuti. Entro sessanta giorni dalla stipula del contratto, l'offerente deve presentare il piano formativo comprendente la programmazione temporale, i temi trattati e le verifiche di apprendimento dei corsi previsti. Nel rapporto periodico annuale, inoltre, devono essere presentate le registrazioni dei corsi somministrati al personale.
- 2. L'appaltatore dovrà trasmettere annualmente via pec all'Ufficio Tecnico il piano formativo contenente specifiche sui temi e i contenuti trattati, sul profilo curriculare dei docenti ingaggiati, sulle ore di formazione, e sulle verifiche di apprendimento previste. Nel rapporto devono essere inserite le registrazioni della formazione eseguita (elenco partecipanti, test di verifica dell'apprendimento effettuati e risultati conseguiti).

ART. 25. AGGIORNAMENTO DEL CENSIMENTO DEL VERDE

- 1. A seguito delle varie attività di manutenzione eseguite durante il servizio, l'aggiudicatario deve eseguire l'aggiornamento del censimento in possesso della Stazione Appaltante.
- 2. L'appaltatore dovrà trasmettere annualmente via pec all'Ufficio Tecnico una relazione/piano di aggiornamento del censimento in cui vengono specificate le modalità e i tempi per l'esecuzione dell'aggiornamento del censimento.

CAPO IV - DISCIPLINA ECONOMICA

ART. 26. CORRISPETTIVI DEL SERVIZIO – DETERMINAZIONE E CORRESPONSIONE

- 1. Il corrispettivo per la gestione del servizio di manutenzione del verde pubblico e prestazioni collegate è costituito da un canone annuale così determinato:
 - a) canone forfetario per la **manutenzione ordinaria programmata** determinato applicando il ribasso offerto in sede di gara all'importo posto a base di gara;
 - b) corrispettivo a misura per gli interventi di manutenzione extra canone eventualmente richiesti e preventivamente concordati con l'Ufficio Tecnico (qualora vengano eseguiti interventi senza previa autorizzazione e determinazione da parte dell'Ufficio preposto gli stessi non verranno liquidati all'appaltatore) determinato applicando all'elenco prezzi unitari "Prezzi informativi per opere a verde Assoverde" ultima edizione disponibile su cui verrà applicato il medesimo sconto offerto dall'aggiudicatario in sede di offerta economica in sede di gara secondo l'effettiva esecuzione.
- 2. Detti prezzi si intendono comprensivi di tutti gli oneri e le spese che derivino all'appaltatore dall'affidamento del servizio, quali spese per materiali, mano d'opera, attrezzature, mezzi d'opera, smaltimenti ecc.
- 3. Si intendono ricompresi nell'offerta tutti i costi relativi a:
 - a) assicurazioni per danni a terzi;
 - b) ogni onere derivante dal corretto smaltimento dei residui derivanti dall'attività svolta;
 - c) gli eventuali oneri per l'acquisizione o la locazione degli spazi da adibire a sede amministrativa e/o
 operativa, nonché per la relativa gestione, inclusi consumi e manutenzione sia ordinaria che straordinaria,
 ricadranno integralmente sull'appaltatore;
 - d) gli oneri per il ricovero dei mezzi e le eventuali attività collaterali connesse ai servizi, l'Appaltatore dovrà disporre di un proprio autoparco o, comunque, di una sede di ricovero dei propri mezzi al di fuori delle strutture della Stazione Appaltante;
 - e) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza;
 - f) le spese, le opere e i servizi necessari per lo sgombero del cantiere.
- 4. La fatturazione avverrà in **rate trimestrali** (nel mese di Marzo, Giugno, Settembre e Dicembre di ogni anno) per gli **interventi relativi alla manutenzione ordinaria programmata di importo pari ad 1/4 del valore del canone forfettario** complessivo stabilito annualmente e così come derivante dall'offerta economica espressa

in sede di gara.

- 5. Gli **eventuali interventi extra canone,** qualora preventivamente approvati dall'Amministrazione Comunale, verranno affidati con atto separato rispetto al canone ed il pagamento avverrà previa specifica contabilità ed emissione di certificato di pagamento.
- 6. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo del servizio è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
- 7. Le Parti pattuiscono ai sensi dell'art. 1 comma IV del D.Lgs. 192/2012, che i pagamenti verranno effettuati entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, da emettersi successivamente al verificarsi delle condizioni stabilite dal contratto e dalla legge.
- 8. L'Amministrazione provvede al pagamento entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'appaltatore ai sensi dell'art. 143 del D.P.R. 207/2010. L'appaltatore deve riportare in fattura il predetto termine di scadenza.
- 9. Il pagamento è subordinato all'ottenimento, da parte dell'Amministrazione, del Certificato attestante la regolarità contributiva (DURC) nei confronti degli enti preposti INPS, INAIL e Cassa Edile.
- 10. Qualora per esigenze di cassa connesse a cause indipendenti dalla volontà di questa Amministrazione, i tempi e le modalità di pagamento sopra descritte non dovessero essere rispettate, l'Amministrazione si riserverà di modificare i tempi e le modalità di pagamento in accordo con Appaltatore.
- 11. L'Appaltatore si impegna in luogo del pagamento alla cessione del credito anche mediante sconto fatture presso gli Istituti di Credito individuati o direttamente dall'Appaltatore e in caso di condizioni particolari dall'Amministrazione eventualmente segnalati dalla Stazione Appaltante.
- 12. La fattura dovrà riportare la dicitura "IVA soggetta al regime di cui all'art. 17comma 5 del D.P.R. 633/1972" (Splyt-Payment).
- 13. Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dall'importo dovuto l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
- 14. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente, il Responsabile Unico del Procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento.
- 15. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i richiamati termini contrattuali o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del Codice Civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'Amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

ART. 27. CONTO FINALE

- 1. Il conto finale del servizio è redatto entro 20 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; redatto il verbale di ultimazione, viene rilasciata l'ultima rata.
- 2. Il conto finale del servizio è sottoscritto dall'appaltatore e, per la Stazione Appaltante, dal Responsabile Unico del Procedimento entro 30 giorni dalla sua redazione ai sensi del comma 1.
- 3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'art. 26, comma 4, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del Certificato di Regolare Esecuzione del Servizio.
- 4. All'atto della redazione del Certificato di Regolare Esecuzione del Servizio il Responsabile Unico del Procedimento darà avviso all'Amministrazione, che cura la pubblicazione, di un avviso contenente l'invito per coloro i quali vantino crediti verso l'esecutore per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione del servizio, a presentare entro un termine non superiore a sessanta giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione. Trascorso questo termine il Sindaco trasmetterà al Responsabile Unico del

Procedimento i risultati dell'anzidetto avviso con le prove delle avvenute pubblicazioni ed i reclami eventualmente presentati.

5. Il Responsabile Unico del Procedimento inviterà l'appaltatore a soddisfare i crediti da lui riconosciuti e quindi rimetterà al collaudatore i documenti ricevuti dal Sindaco o dai Sindaci interessati, aggiungendo il suo parere in merito a ciascun titolo di credito ed eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni.

ART. 28. RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO

- 1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'art. 26 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione Appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.
- 2. Non sono dovuti interessi per i primi 60 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.
- 3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione del contratto.
- 4. E' facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del Codice Civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione Appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione Appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

ART. 29. RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO

- 1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito, per causa imputabile all'Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
- 2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

ART. 30. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

- 1. Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106 comma 1 lettera d) n. 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è fatto divieto all'appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
- 2. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.
- 3. L'appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016.
- 4. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Autorità. Si applicano le disposizioni di cui alla L. 52/1991.
- 5. E' fatto, altresì, divieto all'appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
- 6. L'appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati.
- 7. Il concessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'appaltatore medesimo, riportando il CIG.
- 8. In caso di inosservanza da parte dell'appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Autorità al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

ART. 31. ADEGUAMENTO PREZZI DEL SERVIZIO

1. Per quanto attiene la revisione prezzi si fa espresso riferimento a quanto previsto all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 così come modificato ed integrato dall'art. 29 della Legge n. 25 del 28/03/2022.

- 2. Il sopra richiamato art. 29 al comma 1 lettera b) prevede che "le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla Stazione Appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque% rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2 (del medesimo art. 29), secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7 (del medesimo art. 29)".
- 3. Qualora, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata del servizio si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo delle prestazioni al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 %, all'importo delle prestazioni ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione delle prestazioni stesse;
- 4. L'offerta economica del servizio, aggiudicata in sede di gara, rimarrà fissa ed invariabile nel primo anno d'esecuzione del contratto; la revisione prezzi sull'indice Istat sarà prevista a decorrere dal secondo anno contrattuale, previa richiesta dell'appaltatore e conseguente istruttoria del RUP. sulla base dei seguenti indici e parametri:
 - al 70% su base variazione dell'Indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati (FOI) rilevati a livello nazionale, elaborati dall'ISTAT e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (o, in alternativa sul sito istituzionale dell'ISTAT);
 - al 15 % incidenza altri costi generali e di esercizio variazione INDICE GENERALE NIC PREZZI AL CONSUMO PER L'INTERA COLLETTIVITA' relativo alla Provincia LODI;
 - al 15% incidenza altri costi generali e di esercizio variazione INDICE 093 GENERALE NIC PREZZI AL CONSUMO PER L'INTERA COLLETTIVITA' nazionale - Classificazione Ecoicop (5 cifre) voce 0933 ARTICOLI PER IL GIARDINAGGIO PIANTE E FIORI
- 5. I valori ed indici sono reperibili sul sito di ISTAT http://dati.istat.it/

ART. 32. CESSIONE DEL CONTRATTO

È vietata la cessione, anche parziale, del contratto da parte dell'aggiudicatario, fatti salvi casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del codice dei contratti pubblici

CAPO V – CAUZIONI E GARANZIE

ART. 33. GARANZIA PROVVISORIA

- 1. Ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e sm.i. (cui si fa espresso riferimento per quanto non espressamente indicato nel presente articolo) l'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2% del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.
- 2. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.
- 3. La cauzione è costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente.

ART. 34. GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

- 1. Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. l'aggiudicatario deve, successivamente alla comunicazione di aggiudicazione, costituire una "garanzia definitiva" sotto forma di cauzione oppure fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del codice dei contratti pubblici, pari al 10% dell'importo contrattuale
- 2. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

- 3. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La Stazione Appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, per la garanzia provvisoria.
- 4. La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio.
- 5. La Stazione Appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
- 6. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
- 7. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
- 8. La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato.
- 9. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento del servizio o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata
- 10. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione della verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.
- 11. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal D.Lgs. 50/2016 devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze (ai sensi del D.M. 31 del 19/01/2018).
- 12. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
- 13. Nel caso di fideiussione, qualora la stessa sia rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 385/1993 che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività di rilascio di garanzie, è necessario allegare in copia l'autorizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
- 14. L'importo della garanzia sarà precisato mediante comunicazione scritta da parte della Stazione Appaltante. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la garanzia provvisoria. In caso di R.T.I. la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate o in possesso della dichiarazione.
- 15. E' fatto obbligo all'appaltatore di costituire e consegnare alla Stazione Appaltante almeno dieci giorni prima

della consegna del servizio una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa dei danni provocati alla cosa pubblica nel corso dell'esecuzione dell'appalto. L'importo della somma da assicurare corrisponde all'importo del contratto stesso; la polizza del presente comma deve assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione del contratto. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna del servizio e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'appaltatore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della Stazione Appaltante.

- 16. La/e polizza/e di cui al comma precedente dovranno presentare le seguenti caratteristiche:
 - a) essere accese anteriormente alla consegna del servizio (entro il termine stabilito dalla Stazione Appaltante nella comunicazione di aggiudicazione);
 - b) essere riferite specificamente al servizio in questione;
 - c) prevedere specificamente l'indicazione che "tra le persone si intendono compresi rappresentanti del Comune di San Zenone al Lambro";
 - d) coprire periodo del contratto (la copertura assicurativa decorre dalla data di consegna del servizio e cessa alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione);
 - e) riportare i massimali sopra indicati.
- 17. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'aggiudicatario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell'Amministrazione Comunale di San Zenone al Lambro e presenti le caratteristiche sopra indicate.
- 18. Nel caso che l'aggiudicatario del servizio sia un R.T.I., le coperture assicurative dovranno essere presentate con unica polizza, valida ed efficace per tutte le imprese associate.
- 19. L'aggiudicatario si impegna ad ottenere la rinuncia ai diritti di rivalsa nei confronti del Committente da parte della Società Assicuratrice.
- 20. Copia della polizza (eventualmente di quella già esistente e della relativa appendice), conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata alla Stazione Appaltante entro il limite di tempo indicato nella comunicazione di aggiudicazione, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio.
- 21. Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.
- 22. L'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della/e polizza/e assicurativa/e di cui al presente articolo per tutta la durata del contratto è condizione essenziale per la Stazione Appaltante pertanto, qualora l'aggiudicatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto.
- 23. Resta ferma l'intera responsabilità dell'aggiudicatario anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.
- 24. L'aggiudicatario è obbligato a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante, tramite posta elettronica certificata, di ogni danno o incidente verificatosi e dell'avvenuto scarico alla compagnia di assicurazione, fornendo tutti i dati relativi (riferimenti del danneggiato, copia documenti) e dei propri riscontri (tecnici e valutativi) in merito.

CAPO VI – DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

ART. 35. AUTONOMIA DELL'APPALTATORE

Le prestazioni previste dal contratto saranno eseguite dall'appaltatore con propria organizzazione dei mezzi e senza alcun vincolo di dipendenza e/o subordinazione nei confronti del Committente. Pertanto l'appaltatore ha piena libertà e facoltà di organizzare il proprio personale, mezzi e attrezzature, nella maniera che riterrà più opportuna sulla scorta del D.UV.R.I.

ART. 36. CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

1. Nell'esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del presente appalto, l'impresa appaltatrice è tenuta ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionali e territoriali, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono le prestazioni nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del contratto.

- 2. A norma dell'art. 97 comma 5 lettera d) del D.Lgs. 50/2016 i costi del personale non possono essere inferiori ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. 23, comma 14 del predetto decreto. Si applica quanto previsto dall'art. 105 comma 9 e seguenti in materia di tutela del trattamento economico contributivo e retributivo.
- 3. L'impresa appaltatrice si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci.
- 4. I suddetti obblighi vincolano l'impresa appaltatrice, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
- 5. L'impresa appaltatrice è responsabile in solido, nei confronti della Stazione Appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.
- 6. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'impresa appaltatrice dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.
- 7. L'impresa appaltatrice è inoltre obbligata al versamento all'INAIL, nonché, ove tenuta, alle Casse Edili, agli Enti Scuola, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale.
- 8. L'impresa appaltatrice è altresì obbligata al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti-Scuola.
- 9. Tutto quanto sopra secondo il contratto nazionale per gli addetti alle industrie edili vigente al momento della firma del contratto.
- 10. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dal Direttore del Servizio o segnalata dall'Ispettorato del lavoro, la Stazione Appaltante comunicherà all'impresa appaltatrice e all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà mediante intervento sostitutivo secondo la procedura prevista dalla Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 3 del 20/02/2012.
- 11. Ai sensi dell'art. 103 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 le Stazioni Appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
- 12. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra l'Impresa appaltatrice non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né ha titolo ad interessi o a risarcimento danni.

ART. 37. COMUNICAZIONE DATI RELATIVI AI PARAMETRI SIGNIFICATIVI DEI SERVIZI PRESTATI

Le parti si danno atto che la periodica comunicazione dei dati concernenti i parametri significativi del servizio erogato costituisce elemento essenziale del servizio medesimo, in relazione alle seguenti finalità:

- a) rendere edotto il Comune dell'andamento della gestione del servizio;
- b) fornire al Comune idonea rendicontazione sulle modalità di espletamento del servizio;
- c) agevolare il Comune nella definizione e nell'aggiornamento dello stato di bisogno e della domanda;
- d) agevolare il Comune nell'esercizio delle funzioni di controllo sull'attività dell'appaltatore;

ART. 38. ATTIVITA' DI CONTROLLO DEL COMUNE

- 1. Il Comune esercita attività di controllo sul rispetto degli impegni contrattualmente assunti dall'appaltatore attraverso il proprio ufficio competente.
- 2. L'attività di controllo riguarda in particolare:
 - a) le modalità di gestione del servizio e il conseguimento dei risultati e standard di servizio concordati;
 - b) il rispetto dei tempi e dei modi di realizzazione degli interventi;
 - c) il rispetto delle norme regolamentari relative alla gestione del servizio.
- 3. Il Comune provvederà altresì ad inoltrare all'appaltatore eventuali segnalazioni di carenze e discrasie nella gestione del servizio pervenute da cittadini, gruppi, organismi associativi e circoscrizioni, se del caso unitamente alle proprie deduzioni in merito.

ART. 39. PENALI

- 1. Al di fuori di un accertato grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il Direttore del Servizio assegna un termine all'impresa, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni.
- 2. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali ai sensi dell'art. 108 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

3. În conformità a quanto previsto dall'art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016, fermo restando quanto previsto ai successivi "Esecuzione in danno" e "Risoluzione del contratto", la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare le seguenti penali:

n.	Oggetto	Tipologia di inadempienza	Importo min.
1	Esecuzione dei servizi	Mancato rispetto della programmazione di esecuzione del servizio (calendario degli interventi).	€ 100,00 per ogni giorno di ritardo
2	Modalità di esecuzione dei servizi	Effettuazione parziale del servizio o insufficiente esecuzione qualitativa, per ogni singola prestazione	€ 100,00 per singola contestazione
3	Modalità di esecuzione dei servizi	Mancato rispetto delle caratteristiche di composizione delle squadre di lavoro, sia nel numero, sia nella disponibilità dell'attrezzatura.	200,00 per singola contestazione
4	Modalità di esecuzione dei servizi	Sospensione ingiustificata del servizio.	€ 150,00 per singola contestazione
5	Personale	Personale in servizio privo di tessera di riconoscimento e dispositivi di protezione individuale.	€ 50,00 per singola contestazione
6	Rapporto con l'utenza	Comportamento scorretto.	100,00 per singola contestazione
7	Sicurezza	Inadempienze relative a inosservanze relative alle normative vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (es: personale non formato, mancanza di idoneità sanitaria, attrezzature non conformi, mancanza dei D.P.I. necessari ecc.), evidenziate e contestate mediante verbali da parte di organi di vigilanza (es: ATS del comparto competente) o da personale tecnico preposto dell'Amministrazione Comunale.	€ 300,00 per ogni singola inadempienza
8	Mezzi d'opera	Utilizzo di mezzi diversi da quelli specificati.	€ 150,00 per singola contestazione, intesa come riferita al singolo mezzo
9	Altre	Altre inadempienze contrattuali non rientranti tra le precedenti.	€ 100,00 per singola inadempienza
10	Altre	Mancata attuazione di quanto offerto in sede di gara quale offerta tecnica migliorativa secondo il cronoprogramma degli interventi offerti.	€ 100,00 al giorno per singola inadempienza

- 2. L'importo delle penali dovute per ogni altro inadempimento o ritardo nell'adempimento delle prestazioni richieste nel caso di mancato adempimento di prestazioni e forniture offerte in sede di gara nell'offerta tecnica dall'aggiudicatario come migliorie, non predeterminate dalla Stazione Appaltante sarà determinato dalla Stazione Appaltante di volta in volta.
- 3. Qualora i tempi e le modalità del mancato servizio non consentano un adeguato recupero o l'affidamento a terzi, l'Amministrazione Comunale oltre alla penalità potrà chiedere il rimborso della mancata prestazione determinata per l'effettiva assenza di personale, mezzi ed attrezzature per i costi unitari riportati e vigenti all'atto della contestazione, nell'elenco prezzi di riferimento.
- 4. La penale verrà trattenuta dal corrispettivo posto in pagamento (se necessario, sarà prelevata dalla garanzia definitiva prestata ai sensi del presente Capitolato e l'integrazione dell'importo della stessa dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta).
- 5. <u>La Stazione Appaltante potrà comunque richiedere il risarcimento del maggior danno.</u>
- 6. <u>Il valore complessivo delle penali non potrà essere superiore al 10% del valore complessivo del contratto.</u>
- 7. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo sarà preceduta da regolare contestazione scritta da parte della Stazione Appaltante, a mezzo PEC o e-mail, presso la sede operativa o altro recapito formalmente indicato dall'appaltatore, alla quale l'appaltatore avrà la facoltà di presentare per iscritto controdeduzioni, entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento della contestazione. Trascorsi cinque giorni, ovvero in caso di insufficiente motivazione della controdeduzione, l'Amministrazione Comunale provvederà a comunicare

- all'appaltatore la conferma definitiva della penale contrattuale che sarà quindi riscossa dall'Amministrazione Comunale. La penale verrà in particolare trattenuta dal corrispettivo posto in pagamento del mese nel quale è assunto il provvedimento definitivo di applicazione della penale o, se necessario, sarà prelevata dalla garanzia definitiva costituita dall'appaltatore.
- 8. Il versamento dell'ammontare delle penali da parte dell'appaltatore o il suo prelievo da parte dell'Amministrazione Comunale non esaurisce la responsabilità dell'appaltatore, il quale sarà richiamato a rispondere degli eventuali danni cagionati a danno dell'Amministrazione Comunale medesima o di terzi, rimanendo espressamente salvo il risarcimento di ogni danno causato dall'inadempienza anche ai sensi dell'art. 1382, comma 1 del Codice Civile.
- 9. L'applicazione delle penali non preclude inoltre il diritto dell'Amministrazione Comunale di avvalersi di quanto previsto in materia di risoluzione e recesso del Contratto.
- 10. In caso di contestazioni, che per propria natura o per causa contingente non consentano i tempi sopracitati normali di contestazione e/o controdeduzione, l'Amministrazione Comunale potrà effettuare segnalazioni telefoniche verbali al referente indicato dall'Appaltatore e, in caso di specifico rifiuto di intervenire da parte di quest'ultima, potrà provvedere all'esecuzione d'ufficio ai sensi del successivo art. 40, formalizzando successivamente le procedure di contestazione.
- 11. Ad integrazione di quanto indicato, si deve comunque considerare a carico dell'appaltatore, a propria cura e spese, l'obbligo di ovviare agli eventuali disservizi rilevati nel più breve tempo possibile, ponendo in essere gli opportuni interventi correttivi, integrativi o sostitutivi.
- 12. In caso di reiterazione / recidiva (dopo la terza penale comminata di qualsiasi natura essa sia), la Stazione Appaltante avrà la facoltà di rescindere il contratto.
- 13. Oltre il terzo giorno naturale e consecutivo di ritardo, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà, di eseguire immediatamente ed in danno dell'appaltatore le operazioni mancanti al completamento delle attività relative non svolte secondo le prescrizioni del Disciplinare Tecnico, del cronoprogramma, o delle condizioni generali.

ART. 40. MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLE PRESTAZIONI

- 1. Le prestazioni dovranno essere eseguite a regola d'arte, con la massima cura e diligenza dall'impresa, nel rispetto di quanto prescritto nel presente Capitolato Speciale di Appalto, nel Disciplinare Tecnico e secondo le direttive del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.).
 - Tutte le prestazioni che, a giudizio del Direttore dell'D.E.C., non siano state eseguite a perfetta regola d'arte, oppure non rispettino le prescrizioni impartite, dovranno essere nuovamente eseguite o completate.
- 2. L'impresa appaltatrice ha l'obbligo di informare il D.E.C. di ogni anomalia riscontrata durante l'esecuzione delle prestazioni.
- 3. Entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del verbale di consegna, l'impresa appaltatrice deve concordare con il D.E.C. e trasmettere, via PEC o via e-mail, alla stessa, il calendario degli interventi da eseguire, nel quale dovranno essere indicate con precisione le tempistiche per l'inizio e la fine di ogni specifico intervento.
- 4. In ogni caso l'inizio degli interventi di sfalcio dell'erba deve avvenire entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna e comunque in relazione all'andamento stagionale.
- 5. Tale calendario, una volta sottoscritto per approvazione dal D.E.C., verrà assunto come riferimento per l'applicazione delle penali.
- 6. I servizi dovranno condursi con la massima rapidità ed intensità possibile e senza interruzione, con il minor intralcio possibile alla viabilità.
- 7. Il D.E.C. si riserva l'insindacabile diritto di ordinare che l'impresa appaltatrice organizzi la sua attività dando la precedenza all'esecuzione del servizio in determinate aree verdi rispetto ad altre e potrà prescrivere alla stessa di sospendere o ritardare l'esecuzione di una parte di esso, il tutto sia per ragioni tecniche che per altre esigenze (es. viabilità, particolari necessità locali, ordine generale, festività, ecc.), senza che per questo l'impresa appaltatrice possa avanzare compensi o riserve.
- 8. Il calendario degli interventi potrà essere modificato dal D.E.C., mediante ordini di servizio inviati via e-mail o via pec, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione del servizio, senza che ciò possa dare motivo all'impresa appaltatrice di richiedere ulteriori compensi o risarcimenti.
- 9. Eventuali deroghe all'inizio dei servizi, per cause di forza maggiore, saranno valutati insindacabilmente dal D.E.C.

- 10. I servizi da effettuarsi nelle aree a verde di pertinenza delle scuole dovranno essere eseguiti in modo da non interferire con l'attività didattica ed in orario di ingresso/uscita degli alunni per non creare situazioni di pericolo e/o arrecare disturbo alle normali attività scolastiche. Nel caso in cui ciò non fosse possibile, dovranno essere presi accordi specifici, alla presenza del D.E.C., con il Dirigente Scolastico per la definizione dei giorni, degli orari e delle zone di intervento.
- 11. Il servizio da attuarsi presso l'area a verde di pertinenza della biblioteca comunale (piazza Meridiana) dovrà essere eseguito in assenza di fruitori. Nel caso in cui ciò non fosse possibile, dovranno essere presi accordi specifici, alla presenza del D.E.C., con il responsabile della struttura.
- 12. I servizi da effettuarsi nei parchi giochi attrezzati dovranno essere eseguiti in orari non coincidenti con quelli di maggior utilizzo da parte dei bambini.
- 13. In caso di ritrovamento di rifiuti "*ingombranti*", durante le operazioni di sfalcio dell'erba e manutenzione di aiuole l'operatore dovrà immediatamente darne comunicazione all'Ufficio Tecnico Comunale, affinché lo stesso possa inviare in sito l'operatore incaricato dell'attività di raccolta rifiuti.
- 14. L'impresa deve inoltre provvedere alla rimozione dei rifiuti risultanti dagli scarti di lavorazione, avendo cura di pulire eventuali residui presenti su bordi stradali, percorsi pedonali ecc., al fine di garantire agli utenti (sia pedoni che conducenti di veicoli in genere) un piano libero da qualsivoglia tipologia di scarto, riconducibile agli interventi espletati.
 - Per ogni tipologia di servizio svolto la raccolta del materiale di risulta dovrà essere eseguita nella stessa giornata lavorativa evitando pertanto di abbandonare nei luoghi pubblici i residui delle lavorazioni.
- 15. Per quanto riguarda lo smaltimento e/o recupero dei rifiuti vegetali il costo rimane a carico dell'impresa e gli stessi non potranno essere conferiti presso la piattaforma ecologica comunale.
- 16. Tutti i rifiuti dovranno essere correttamente smaltiti secondo le normative vigenti, eventualmente presentando al D.E.C. copia dei formulari di identificazione rifiuto debitamente controfirmati dall'impianto di destinazione, dai quali l'impresa appaltatrice risulti come produttrice dei rifiuti.
- 17. L'impresa, conformando il proprio operato alle tempistiche di intervento predisposte dal presente Capitolato, garantirà l'esecuzione del contratto nel pieno rispetto del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Decreto del 13/12/2013 *Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di gestione del verde pubblico* art. 34 del D.Lgs. 50/2016).
- 18. L'impresa deve segnalare per iscritto al D.E.C., a sua cura e spese, la necessità di esecuzione di eventuali servizi differenti e/o aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal presente Capitolato, dandone motivazione tecnica.
- 19. L'impresa appaltatrice deve inoltre:
 - a. comunicare al D.E.C. eventuali inconvenienti, irregolarità, cause di impedimento, disagi, rilevati dagli operatori nell'espletamento delle prestazioni al fine di una fattiva collaborazione per il miglioramento delle stesse:
 - b. mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal Comune per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle stesse che sono di proprietà esclusiva del Comune stesso. L'impresa appaltatrice è inoltre tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie, relativi ai luoghi in cui si svolgeranno le prestazioni, salvo esplicito benestare del Comune. Tale impegno si estende anche agli eventuali sub contraenti.
- 20. Sono a carico dell'impresa appaltatrice:
 - a. la fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, dei sistemi di segnalazione, della segnaletica stradale (con particolare riferimento ai cartelli di divieto di sosta) e di quanto altro fosse prescritto dal Codice della Strada) e/o venisse indicato dal D.E.C. a scopo di sicurezza;
 - b. il posizionamento della segnaletica di divieto di sosta, da esporre 48 ore prima dell'intervento, laddove a causa di eventuali mezzi in sosta non sia possibile effettuare il servizio o eseguirlo a regola d'arte previo ottenimento da parte della Polizia Locale della necessaria ordinanza così come meglio specificato nel Disciplinare Tecnico;
 - c. la custodia e la guardia di attrezzature, mezzi e prodotti.
- 21. La zona di accesso dei mezzi alle aree a verde dovrà necessariamente essere individuata preventivamente a cura dell'appaltatore e saranno da preferire, ove possibile, punti di ingresso a raso per evitare di incorrere in danneggiamenti di qualsiasi genere. L'impresa dovrà inoltre dotarsi di apposite rampe per facilitare la salita dei mezzi taglia erba nelle aree a verdi ed evitare danni alle cordonature. Le medesime precauzioni dovranno essere adottate per il transito all'interno delle aree dove sono presenti manufatti di qualsiasi genere (esempio chiusini) i quali dovranno essere salvaguardati attraverso una preventiva ricognizione delle aree prima

dell'inizio delle operazioni di taglio.

22. In caso di danni procurati dal personale e dai mezzi di trasporto e di lavoro dell'impresa appaltatrice al patrimonio comunale (rotture recinzioni, cancelli, vetrate, pilastri, zoccolature, cordoli, marciapiedi, chiusini, idranti, pavimentazioni, impianti in genere, attrezzature ludiche ecc.), il ripristino dello stato dei luoghi deve avvenire entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi e le spese relative ai ripristini saranno a carico dell'impresa appaltatrice. Nel caso in cui la stessa non provveda nel termine indicato, il D.E.C. farà eseguire d'ufficio gli interventi i cui costi verranno detratti dal credito dell'impresa appaltatrice, eventualmente ricorrendo all'uso della cauzione definitiva. In alternativa l'impresa appaltatrice potrà coprire tali spese avvalendosi di propria polizza assicurativa, dandone comunicazione scritta al Responsabile del Contratto entro il termine sopra specificato.

In caso di danni procurati a beni privati o appartenenti ad Enti Terzi durante l'esecuzione del servizio, la Stazione Appaltante rimarrà sollevata da ogni responsabilità, le quali resteranno in ogni caso in capo all'appaltatore.

- 23. La Stazione Appaltante provvederà a fornire all'impresa n.1 copia di chiavi di accesso relative alle aree comunali oggetto del servizio, in modo che questa sarà in grado di gestire in autonomia gli interventi, organizzando le squadre secondo gli orari di intervento consoni in relazione all'eventuale presenza di utenza e/o richieste specifiche. L'impresa rimarrà responsabile delle chiavi fornite e, in caso di smarrimento, dovrà provvedere a darne tempestiva comunicazione all'Ufficio Tecnico Comunale, oltre a provvedere alla fornitura di nuovo sistema di chiavira dotato di chiave (di livello pari o superiore al preesistente), comprensivo della consegna di n. 3 copie di chiavi presso il Responsabile del Servizio.
- 24. E' fatto assoluto divieto di produrre copia di chiavi date in consegna all'appaltatore in assenza di autorizzazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.
- 25. Alla scadenza del contratto, l'impresa deve provvedere alla restituzione di tutte le chiavi in suo possesso entro il termine di 7 giorni.

CAPO VII - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO E MODO DI VALUTARE LE PRESTAZIONI

ART. 41. RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA

- 1. L'appaltatore deve osservare e fare osservare, nell'esecuzione di tutti i servizi, ai propri dipendenti, nonché ad eventuali subappaltatori, le norme in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, dotare il personale di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni in conformità alle vigenti norme di legge in materia e prendere inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro predisponendo piani delle misure di sicurezza dei lavoratori ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.
- 2. L'aggiudicatario deve rispettare la normativa vigente in materia di salute e sicurezza dei lavoratori anche in caso di impiego di breve durata, come nel caso di lavoratori interinali (meno di sessanta giorni) che devono aver ricevuto la formazione necessaria in materia di salute e sicurezza sul lavoro (sia generica che specifica) per svolgere le mansioni assegnate. Altresì, il personale dovrà essere dotato delle protezioni individuali D.P.I. secondo quanto previsto dal documento di valutazione dei rischi dell'impresa e secondo le prescrizioni del D.U.V.R.I. in adempimento alla normativa vigente in materia di sicurezza dei lavoratori.
- 3. Tutte le attività previste nel presente Capitolato devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti compreso il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene, anche se entrate in vigore successivamente alla sottoscrizione del contratto.
- 4. L'appaltatore è tenuto a curare altresì il coordinamento di tutte le imprese e società operanti sul patrimonio di proprietà comunale durante l'esecuzione del servizio al fine di rendere gli specifici piani di sicurezza, redatti dalle imprese subappaltatrici, compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.
- 5. L'appaltatore si obbliga ad osservare tutte le disposizioni ed ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti dalle Leggi, norme sindacali, assicurative, nonché dalle consuetudini inerenti la manodopera ed il proprio personale. Tutti i lavoratori devono essere assicurati presso l'I.N.A.I.L. contro gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.P.S. per quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali. All'uopo si precisa che l'appaltatore deve trasmettere, entro la data di stipulazione del contratto e successivamente relativamente ad ogni esercizio, al supervisore l'elenco nominativo del personale impiegato, nonché il numero di posizione assicurativo presso i succitati enti e la dichiarazione di avere provveduto ai relativi versamenti dei contributi. Qualora l'Amministrazione

riscontri, o vengano denunciate da parti di terzi, violazioni alle disposizioni sopra elencate, la stessa si riserva il diritto insindacabile di sospendere l'emissione dei mandati di pagamento ovvero di effettuare delle trattenute sugli stessi, sino a quando l'Ispettorato del Lavoro non accerti che ai lavoratori dipendenti sia stato corrisposto il dovuto ovvero la vertenza sia stata risolta. Tale scelta non può essere oggetto di alcuna rivendicazione da parte dell'appaltatore il quale rimane comunque impegnato nella corretta e normale esecuzione del servizio previsti dal presente Capitolato.

- 6. L'Amministrazione si riserva il diritto di comunicare agli Enti interessati (I.N.A.I.L., I.N.P.S., Ispettorato del Lavoro ecc.) l'avvenuta aggiudicazione del presente Appalto nonché di richiedere agli stessi la dichiarazione concernente il rispetto degli obblighi e la soddisfazione dei relativi oneri.
- 7. L'appaltatore si obbliga al rispetto delle vigenti disposizioni normative assicurazione in materia di propri dipendenti per specifici servizi di gestione manutentiva quali potature di essenze arboree.
- 8. La verifica verrà effettuata tramite Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) redatto dall'appaltatore in corso di validità a dimostrazione che sono applicate le misure generali per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e le registrazione dell'avvenuto controllo da parte del legale rappresentante/responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell'impresa sulla formazione in materia di salute e sicurezza dei lavoratori somministrata ai dipendenti con contratto subordinato o di natura interinale.
- 9. L'Amministrazione si riserva il diritto di comunicare agli Enti interessati (I.N.A.I.L., I.N.P.S., Ispettorato del Lavoro ecc.) l'avvenuta aggiudicazione del presente Appalto nonché di richiedere agli stessi la dichiarazione concernente il rispetto degli obblighi e la soddisfazione dei relativi oneri.

ART. 42. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. cui si fa espresso riferimento e deve essere sempre autorizzato preventivamente dalla Stazione Appaltante.

ART. 43. ESECUZIONE IN DANNO

- 1. Qualora l'appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra ditta senza alcuna formalità l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.
- 2. Per la rifusione dei danni ed il pagamento delle penalità, l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

ART. 44. RECESSO

- 1. La Stazione Appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti oltre al decimo dell'importo del servizio non eseguito.
- 2. Il decimo dell'importo del servizio non eseguito è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto del servizio eseguito.
- 3. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna il servizio ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità del servizio.
- 4. Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese, qualora lo stesso incorra nella perdita dei requisiti in corso di esecuzione la Stazione Appaltante ha l'obbligo di recedere dal contratto.
- 5. Qualora, nel corso dell'esecuzione del servizio, sia attivata una nuova convenzione Consip/regionale avente condizioni migliorative rispetto a quelle del contratto la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recesso, nel rispetto e con le modalità previste dalla normativa vigente.

ART. 45. RESCISSIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DELLE PRESTAZIONI

- 1. La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con l'appaltatore con le procedure di cui all'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in particolare se si verificano una o più delle seguenti condizioni:
 - a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 - b) con riferimento alle modifiche di cui all'art. 106 comma 1 lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. da cui risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o

- interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale o comporti per l'Amministrazione notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;
- c) siano intervenute circostanze impreviste e imprevedibili per l'Amministrazione che eccedano il 50% del valore del contratto iniziale così come espresso al al comma 7 del predetto articolo;
- d) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di esclusione di cui all'art. 80 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
- e) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in un procedimento ai sensi dell'art. 258 T.F.U.E. o di una sentenza passata in giudicato per violazione del Codice dei Contratti pubblici.
- 2. Le Stazioni Appaltanti dovranno risolvere il contratto qualora:
 - a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
 - c) quando il Responsabile dell'Esecuzione del Contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al Responsabile Unico del Procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile Unico del Procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante su proposta del Responsabile Unico del Procedimento dichiara risolto il contratto.
 - d) qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il Responsabile dell'Esecuzione del Contratto, se nominato, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
 - e) nel caso di mancato rispetto delle ingiunzioni fattegli dalla Stazione Appaltante nei modi e nei termini previsti dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per ritardo nell'inizio o per ingiustificata sospensione delle prestazioni o per ritardo rispetto al programma di esecuzione delle stesse, inadempienza che, in relazione alle caratteristiche e alle finalità dell'appalto, viene contrattualmente configurata come negligenza grave da parte dell'Appaltatore agli obblighi e condizioni stipulate;
 - f) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui ai D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e delle ingiunzioni fattegli al riguardo.
- 3. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
- 4. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla Stazione Appaltante l'appaltatore dovrà provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione Appaltante eventualmente presenti sul territorio comunale; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Stazione Appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese.
- 5. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ritorno o per mezzo di PEC (posta elettronica certificata), con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento, da parte dalla Stazione Appaltante, dello stato di consistenza del servizio svolto ai fini del riappalto delle prestazioni di completamento.
- 6. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore del Servizio e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, con l'assistenza di

due testimoni - alla redazione dello stato di consistenza del servizio, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante medesima per la eventuale riutilizzazione e alla determinazione del relativo costo.

- 7. A chiusura del verbale, il Direttore del Servizio indica eventualmente quali materiali, macchinari e attrezzature debbano essere sgomberati e il termine entro il quale lo sgombero debba essere completato, salvo, in caso di inadempienza, l'esecuzione dello sgombero e il deposito di materiali e attrezzature a spese dell'appaltatore.
- 8. Se il verbale non è redatto in contraddittorio per la mancata presenza dell'appaltatore, viene comunicato per ogni ulteriore effetto all'appaltatore medesimo a mezzo di ufficiale giudiziario a cura della Stazione Appaltante.
- 9. Lo stesso Ente Appaltante procede alla formale immissione della nuova impresa nell'esecuzione delle prestazioni residuali soltanto dopo l'avvenuta aggiudicazione del servizio a completamento.
- 10. L'appaltatore inadempiente è tenuto ad effettuare a proprie cure e spese la custodia dei materiali, macchinari e attrezzature che eventualmente debbano essere lasciati a disposizione della Stazione Appaltante, la cui presa formale in consegna potrà avvenire ad intervenuta aggiudicazione del servizio a completamento.
- 11. Dopo l'aggiudicazione all'impresa che deve provvedere al completamento del servizio si procede a verbalizzare definitivamente con apposito stato di consistenza redatto in contraddittorio con l'impresa inadempiente e con l'impresa subentrante o, in assenza della prima, con l'assistenza di due testimoni gli eventuali materiali, macchinari e attrezzature da consegnare all'impresa subentrante ed a disporre lo sgombero di quanto non utilizzabile.
- 12. Con la sottoscrizione del contratto l'appaltatore dichiara sin d'ora il proprio incondizionato consenso a quanto sopra specificato ove abbia a trovare applicazione una delle ipotesi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio delle prestazioni di cui al presente articolo, con conseguente riappalto del servizio di completamento.
- 13. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione Appaltante ponendo a base d'asta del riappalto l'importo lordo del servizio di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo posto a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per atto aggiuntivo sottoscritto per accettazione dall'Appaltatore inadempiente e l'ammontare lordo delle prestazioni eseguite dall'appaltatore inadempiente medesimo.
- 14. Ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente medesimo:
 - a) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del riappalto e importo netto delle stesse prestazioni di completamento risultante dall'aggiudicazione a suo tempo effettuata all'appaltatore inadempiente;
 - b) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di riappalto eventualmente andata deserta, effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
 - c) l'eventuale maggiore onere per l'appaltante per effetto della mancata ultimazione del servizio, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo del servizio, dei maggiori interessi di eventuali mutui, dell'eventuale documentato danno conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data contrattualmente prevista.

ART. 46. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

- 1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. a pena di nullità del contratto.
- 2. L'appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Stazione Appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
- 3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 47. TERMINI PER LA VERIFICA DI CONFORMITA' DEL SERVIZIO

1. Ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la verifica di conformità del servizio deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione delle prestazioni ed ha carattere definitivo una volta approvato dalla Stazione

Appaltante secondo le modalità di Legge. Il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

- 2. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all'appaltatore, il quale deve firmarlo nel termine di 20 giorni. All'atto della firma egli può aggiungere le domande che ritiene opportune. Tali domande devono essere formulate e giustificate nel modo prescritto dal regolamento con riferimento alle riserve e con le conseguenze previste. L'organo di verifica di conformità riferisce al responsabile del procedimento sulle singole osservazioni fatte dall'appaltatore al certificato di verifica di conformità, formulando le proprie considerazioni.
- 3. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di verifica di conformità assuma carattere definitivo.
- 4. L'Appaltatore, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di verifica gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro..
- 5. Qualora si riscontrassero difetti e mancanze di poca entità, riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescriverà specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un termine; il certificato di verifica di conformità non sarà rilasciato sino a che non risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli. Nel caso di inottemperanza da parte dell'esecutore, l'organo di collaudo disporrà che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore.
- 6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il certificato di verifica di conformità assuma carattere definitivo.

CAPO VIII - NORME FINALI

ART. 48. SPESE E IMPOSTE CONTRATTUALI

- 1. Il contratto sarà stipulato, entro 60 giorni dall'efficacia della determinazione di aggiudicazione, in forma pubblica amministrativa.
- 2. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico dell'aggiudicatario. Per quanto riguarda l'I.V.A. si rinvia espressamente alle disposizioni di legge in materia.
- 3. Il contratto è immediatamente efficace, fatte salve le clausole risolutive espresse indicate nel presente capitolato.
- 4. Qualora la Stazione Appaltante si avvalga della facoltà di prorogare il contratto, tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico dell'aggiudicatario.

ART. 49. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 1. Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 196/2003, l'aggiudicatario è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento del servizio e si obbliga a trattare tali dati esclusivamente al fine dell'espletamento del servizio.
- 2. L'aggiudicatario dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.
- 3. Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

ART. 50. CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente Capitolato e del conseguente Capitolato è competente il Foro di Milano è escluso l'arbitrato.